ORDINANZA DEL SINDACO

N. 41 DEL 03-08-2023

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI DAL GIORNO 08.08.2023 AL 12.08.2023 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PIAZZALE DELLA STAZIONE STIMIGLIANO SCALO

L'anno duemilaventitre addì tre del mese di agosto, il Sindaco Gilardi Franco

ORDINA

IL SINDACO

VISTA la richiesta di emissione ordinanza presentata dalla ditta ESSEPI Costruzioni prot n. 4883 del 03.08.2023 per lavori di pavimentazione parcheggio della Stazione di Stimigliano;

VISTA la necessità di procedere ai lavori di cui sopra dalle ore 07:00 di Martedì 08 Agosto e fino a fine lavori previsti per il giorno 12.08.2023

ORDINA

Il divieto temporaneo di transito e sosta a tutti i veicoli in Piazza della Stazione – Stimigliano Scalo dalle ore 07:00 di Martedì 08 agosto e fino a fine lavori previsti per il giorno 12.08.2023 da parte delle Ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL; Fa obbligo di dare la possibilità di transito ad eventuali mezzi di soccorso

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs.30 Aprile 1992 n. 285 la presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Stimigliano, consultabile sul sito web istituzionale;

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 D. Lgs. N° 285 del 30 Aprile 1992 n. 285 gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di istallazione di appositi segnali stradali e/o transenne;

Ai sensi dell'art. 13 comma 1della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge;

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 (all.E) e dell'art. 4 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

entro i termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Ai contravventori delle suddette disposizioni, ove ne ricorra la necessità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, sarà applicata anche la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza la Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. Franco Gilardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa